



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

FELICE MANNA	- Presidente -
PATRIZIA PAPA	- Consigliere rel. -
LINALISA CAVALLINO	- Consigliere -
VINCENZO PICARO	- Consigliere -
ROSSANA GIANNACCARI	- Consigliere -

Oggetto

PROFESSIONI

Ud. 22/2/2024 - PU

R.G.N. 11630/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11630 – 2017 proposto da:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
 PAESAGGISTI E CONSERVATORI della PROVINCIA DI X , in
 persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliato in X

, presso lo studio dell'avv. prof.

DG

dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a
 margine del ricorso, con indicazione dell'indirizzo pec;

- ricorrente -

contro

FM

, elettivamente domiciliata in X
 , presso lo studio dell'avv. FG , rappresentata e



difesa dagli avv. ^{BB} e ^{GA}, giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;

- controricorrente -

avverso la decisione del Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori n. 5/2017, depositata in data 13.2.2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/2/2024 dal consigliere PATRIZIA PAPA;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ROSA MARIA DELL'ERBA che, riportandosi alle memorie depositate, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA

X 1. In data 20.6.2009, , che ha conseguito presso la sede di dell'Università X , la laurea in architettura (*master in Science in architecture* USI/Diploma di architetto), con valore, in X , di titolo abilitante all'esercizio della professione, ha chiesto l'iscrizione all'Albo degli architetti di X , pur in mancanza di positivo superamento dell'esame di abilitazione, avvalendosi di questa qualifica professionale conseguita all'estero, riconosciuta dal MIUR con decreto direttoriale n. 2530 del 25/11/2015.

La domanda di iscrizione è stata respinta dal Consiglio provinciale dell'ordine professionale sull'assunto che la resistente sia in possesso del solo titolo di studio e debba perciò sostenere l'esame di abilitazione in Italia per potersi iscrivere ed esercitare la professione.

2. Adito in impugnazione da MF , con decisione n. 5 del 2017, il Consiglio nazionale ha accolto la domanda di iscrizione, in «riferimento alla legislazione vigente» e alla nota del MIUR



dell'11/4/2016 che «ne fa espressa applicazione», come trasmessa «a vari Ordini professionali, tra questi anche X » e ha aggiunto che con decreto n. 2530 del 5/11/2015, lo stesso MIUR aveva già dichiarato che, ai sensi del d.lgs. 206/2007, era «riconosciuto, ai fini dell'accesso alla professione di architetto in Italia, il titolo professionale di architetto conseguito in Svizzera da MF » senza necessità di superare l'esame di Stato, sicché «all'Ordine professionale non rimaneva che prender atto del decreto di riconoscimento o impugnarlo in sede giurisdizionale».

3. Avverso questa decisione, il Consiglio provinciale dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di X ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria.

MF si è difesa con controricorso e ha depositato successiva memoria; anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ha depositato controricorso.

3.1. La trattazione della causa, inizialmente fissata in camera di consiglio, è stata rinviata in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione dell'idoneità della laurea in architettura, conseguita presso l'Università svizzera, all'iscrizione nell'albo professionale senza il superamento dell'esame di abilitazione.

Il Procuratore generale ha depositato memoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il Consiglio provinciale degli architetti di X e MF hanno depositato una seconda memoria illustrativa.

All'udienza del 28.6.2023 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per omessa comunicazione dell'avviso di fissazione della pubblica udienza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, avente, invece, diritto all'avviso per aver depositato controricorso e per



avere, perciò, facoltà di partecipare alla discussione ex art. 370, comma primo, cod. proc. civ.

All'odierna udienza, il P.M. ha insistito per l'accoglimento del ricorso; i difensori delle parti hanno discusso la causa.

In accoglimento dell'istanza dell'architetto F , è stato disposto l'oscuramento dei dati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il Consiglio dell'ordine di X ha denunciato la violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., dell'art. 33 comma V Cost., dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché della Direttiva 2005/36/CE e degli art. 4, 5 e 7 del r.d. 2537 del 1925, per avere il Consiglio nazionale affermato la sussistenza del diritto all'iscrizione di MF all'albo professionale con motivazione apodittica, priva dell'esposizione, seppur concisa, delle ragioni in fatto e in diritto, senza adeguato esame e risoluzione delle molteplici questioni dibattute: in particolare, non si sarebbe adeguatamente espresso sul contrasto tra le disposizioni del d.lgs. 206/2007 e l'art. 33 comma V della Cost., nonché sul contrasto tra la direttiva 2005/36/CE e «il principio supremo, quale controlimite» del previo esame di Stato per l'accesso agli ordini professionali ex art. 33, comma V Cost., nonché sull'«inidoneità del titolo accademico svizzero all'accertamento delle competenze professionali necessarie per la qualifica di architetto», nonché sull'uso abusivo della direttiva 2005/36/CE da parte dell'arch. F che, finalizzata a realizzare la libertà di stabilimento e di circolazione, è stata invece invocata per eludere il superamento dell'esame abilitante e, infine, sugli effetti di «discriminazione alla rovescia» prodotti dall'utilizzo distorto della direttiva.



1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il Consiglio ricorrente ha, quindi, lamentato la violazione dell'art. 21 della Direttiva 2005/36/CE, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 54 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, per contrasto della norma interna con la Direttiva comunitaria in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali e, per interposizione normativa, degli artt. 11 e 117 Cost.

A parere del Consiglio provinciale, l'art. 21 della Direttiva consente di ritenere equipollente il titolo di formazione conseguito all'estero rispetto ai titoli di studio conseguiti in Italia, ma non al titolo professionale che abilita all'iscrizione all'albo professionale e, quindi, all'esercizio della professione; l'equiparazione sarebbe stata, invece, introdotta dagli artt. 31 e 54 del decreto legislativo 206/2007 in violazione della direttiva; questi articoli, pertanto, dovrebbero essere disapplicati o il controllo della loro legittimità dovrebbe essere devoluto alla Corte costituzionale.

1.3. Con il terzo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato la violazione del principio di parità di trattamento come sancito dall'art. 157, comma terzo del T.F.U.E., nonché dei principi di «trasparenza e divieto di abuso del diritto e di non discriminazione in base alla nazionalità» ex art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: la normativa nazionale violerebbe il diritto dell'Unione per aver stabilito l'equipollenza tra un titolo di studio conseguito all'estero e il titolo di abilitazione previsto dalla normativa interna, sebbene non conferiti sui medesimi presupposti, atteso che, per l'esercizio della professione di architetto, il diritto svizzero non impone il previo positivo esperimento dell'esame di stato, come in Italia, ma prescrive come unicamente sufficiente il possesso del titolo di laurea; ha chiesto, pertanto, che sia sollevata una questione pregiudiziale ex art. 267



T.F.U.E., dell'art. 21 della Direttiva 2005/36/CE, per stabilire se sia conforme al diritto europeo l'equipollenza stabilita dal Consiglio nazionale tra un titolo di formazione e un titolo abilitativo alla professione, con conseguente trattamento deteriore dei cittadini italiani rispetto agli stranieri, con effetti di discriminazione conseguenti alla nazionalità.

L'interpretazione favorevole alla resistente varrebbe a consentire un abuso dei diritti di libertà di stabilimento e di libera circolazione, poiché la professionista, cittadina italiana, residente a pochi chilometri dal confine nazionale e per ogni altro aspetto radicata in Italia, avrebbe utilizzato il percorso di studi in Svizzera per eludere l'obbligo dell'esame di Stato.

1.4. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 cod. proc. civ., il Consiglio ha infine lamentato la violazione degli artt. 9, 3 e 33, comma quinto della Costituzione, prospettando una disparità di trattamento e chiedendo di sollevare la questione di costituzionalità degli artt. 31, comma primo, 54, commi primo e secondo del citato d.lgs. 206/2007, perché consentirebbero l'iscrizione all'albo di coloro che abbiano conseguito un titolo professionale all'estero, in violazione del precetto costituzionale che impone il superamento dell'esame di abilitazione e perché introdurrebbero un'irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi abbia conseguito il titolo di studio in Italia; l'esame abilitante, inoltre, sarebbe preposto a garantire la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione, richiedendo che chi svolge l'attività di architetto sia munito della necessaria competenza professionale.

2. Tutti i quattro motivi possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione e sono infondati per più ragioni.



Innanzitutto, quanto al primo motivo di ricorso, deve ribadirsi che, per principio consolidato, la lamentata mancanza di motivazione su questioni di diritto e non di fatto, come qui prospettate dal Consiglio ricorrente, non conduce alla cassazione del provvedimento impugnato qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto, come nella specie, ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, infatti, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica affidatale dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un *error in procedendo*, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell'implicito rigetto della domanda perché erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cass. Sez. U, n. 2731 del 02/02/2017).

2.1 Ciò precisato, deve quindi considerarsi in fatto, quanto ai restanti motivi di ricorso, che il Consiglio nazionale ha dato particolare rilevanza, nella decisione impugnata, al decreto direttoriale n. 2530 del 5/1/2015, con cui il MIUR ha dichiarato di riconoscere, in favore della resistente F , ai sensi del d.lgs. 206/2007, il titolo professionale di architetto conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso alla professione di architetto in Italia.

Attesa, dunque, la natura di mero provvedimento amministrativo del decreto n. 330/22015 del MIUR, occorre verificare la sussistenza del diritto all'iscrizione all'albo senza previo esame di abilitazione in riferimento alle norme nazionali e comunitarie, secondo l'interpretazione già resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione adita in rinvio pregiudiziale.



Innanzitutto, giova puntualizzare che il riconoscimento del titolo di studio vale ad attribuire al titolo conseguito all'estero l'equipollenza legale a un titolo di studio italiano, a vari effetti (partecipazione a concorsi pubblici, a tirocini, percorsi formativi, esercizio di professioni non regolamentate); il titolo professionale è, invece, il titolo legale abilitante all'esercizio di una professione ed è ottenuto a conclusione di un percorso di studi di cui sono prefissate alcune caratteristiche o in seguito ad un esame.

2.2. Occorre pure, quindi, ricordare che i rapporti con la Svizzera, paese non aderente all'Unione europea, sono regolati, anche quanto al riconoscimento dei titoli di studio, dalla legge n. 364 del 15/11/2000, di «ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 1999».

In particolare, l'art. 2 ha previsto che all'accordo fosse data «piena ed intera esecuzione [...], a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 25, paragrafo 1, dell'Accordo stesso»; l'art. 25, in conformità con l'art. 24 dell'Accordo stesso, ha stabilito una durata per un periodo iniziale di sette anni, rinnovato «per un periodo indeterminato» in mancanza di notifica contraria.

Per quel che qui rileva, deve ancora considerarsi che, con la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE\Svizzera, come istituito dall'articolo 14 del suddetto Accordo, è stata ulteriormente stabilita l'applicabilità anche ai rapporti con la Svizzera della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; non è stata invece inserita e non trova, perciò, applicazione, la più recente Direttiva comunitaria 2013/55/UE.



Soprattutto, con la decisione suddetta, è stato modificato l'allegato III dell'accordo, avente ad oggetto il riconoscimento delle qualifiche professionali (artt. 2 della decisione e 1 dell'Allegato III).

Specificamente, secondo l'art. 1, il testo dell'allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo è stato sostituito; all'art. 1 del nuovo allegato è stato quindi previsto che «le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti giuridici e le comunicazioni dell'Unione europea (UE) a cui si fa riferimento nella sezione A»; infine, alla sezione A, lett. 0 è stato proprio stabilito che nell'allegato V, punto 5.7.1 della direttiva n. 36 del 2005 citata fosse aggiunto, quale titolo di formazione, proprio quello conseguito dalla ricorrente, cioè il «diploma di architettura (Arch. Dipl. USI), rilasciato dall'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana», con anno di riferimento 1996/1997.

Questa precisazione rileva perché nell'art. 2 del d.lgs. 206/2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, è stato esplicitamente previsto, al comma 3, che «per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea».

2.3. Così ricostruito un primo quadro della normativa applicabile, deve allora essere esaminata la disciplina generale della direttiva 36 del 2005, direttamente operante, nei rapporti con la Svizzera, in forza dell'accordo di cui si è detto, come recepito dalla l. 364/2000 e richiamato dall'art. 2 comma 3 del d.lgs.206/2007.

La Corte di giustizia, sez. IX - 30/04/2014, nella causa C-365/13, *Ordre des architectes contro État belge*, ha rimarcato innanzitutto il contenuto dell'art. 1 della direttiva, secondo cui «le regole con cui uno



Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri d'origine» sicché il titolare di tali qualifiche può esercitare nello Stato membro di stabilimento la stessa professione.

La Corte ha, quindi, precisato che, per qualifica professionale, si intende quella attestata da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale. Per titoli di formazione si intendono i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità.

Scopo della direttiva è regolamentare la possibilità di avvalersi della qualifica professionale ottenuta nello Stato di origine per esercitare l'attività in quello di stabilimento (art. 4), ossia di «consentire al titolare di una qualifica professionale che gli apre l'accesso ad una professione regolamentata nel suo Stato membro d'origine di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale egli è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla sul suo territorio alle stesse condizioni dei suoi cittadini»

In regime di stabilimento, l'art. 11 della direttiva dispone, infatti, che se in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui



all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio (CGUE sez. IX, 30/4/2014 cit.).

Il capo III del titolo III, intitolato «Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione», prevede al par. 1 dell'art.21 («Principio di riconoscimento automatico»), che: «ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione [...] di architetto, di cui all'allegato V, punto [...] 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui all'articolo [...] 46, e attribuisce loro, ai fini dell'accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia».

Il par. 5 ha puntualizzato quindi che «i titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, punto 5.7.1, oggetto di riconoscimento automatico ai sensi del paragrafo 1, sanciscono un ciclo di formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato»: l'anno di riferimento, come sopra riportato, è stato fissato dalla decisione nell'anno accademico 1996/1997; certamente, pertanto, vi è compreso il titolo conseguito dall'arch. F .

Quel che dunque si ricava dalla lettura combinata delle norme suindicate è che il titolo professionale conseguito dall'arch. F è suscettibile di automatico riconoscimento in forza dell'allegato III dell'Accordo bilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, come ratificato ed eseguito dall'Italia, secondo la modifica operata dalla decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE\Svizzera: l'automatico riconoscimento consegue all'applicazione diretta dell'art. 21 della direttiva n. 36 del 2005 e del punto 5.7.1 dell'allegato come integrato dalla decisione citata, in forza della legge n. 364 del 15/11/2000 di ratifica e



recepimento dell'accordo, così come ulteriormente ribadito dall'art. 2, comma 3 del d.lgs n. 206/2007.

2.4. Invero, queste disposizioni normative di recepimento dell'accordo e della direttiva, come contenute alla legge n. 364/2000 e al d.lgs. 206/2007, risultano coerenti con gli scopi della disciplina comunitaria e dello stesso accordo con specifico riferimento alla libera circolazione delle persone.

Ribadito che nei rapporti con la Confederazione Svizzera è garantita la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone al pari che nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, valgono anche nel caso di specie i principi applicabili in ambito comunitario, per cui non sussistono limitazioni collegate al possesso della cittadinanza in ordine alla scelta del luogo ove svolgere il percorso di studio e di qualificazione, dipendendo da tale scelta, rimessa al singolo, sia esso italiano, svizzero o cittadino di un diverso stato membro, gli effetti che ne conseguono sul piano della disciplina e della necessità o meno dell'esame abilitante.

Il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale si desidera acquisire il titolo professionale e, dall'altro, quello in cui si ha intenzione di esercitare la professione è inerente all'esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai Trattati (così, CGUE, Seconda sezione, del 23 ottobre 2008, Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna, C-286/06, punto 72).

Pertanto, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento, né una pratica illecita di *qualification shopping*, neppure



se il cittadino di uno Stato membro abbia scelto di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro, diverso da quello in cui risiede, allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole (CGUE, Grande sezione, sentenza del 17.7.2014, cause C- 58/2013 e C- 59/2013. AT e PT /Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di X).

Come statuito dalla Corte di giustizia, sez. IX - 30/04/2014, nella causa C-365/13 cit., già nel vigore della direttiva 83/85, poi sostituita dalla n. 2005/36/CE, il sistema di riconoscimento automatico dei titoli di formazione ostava a che lo Stato membro ospitante subordinasse a requisiti complementari il riconoscimento dei titoli professionali rispondenti alle condizioni di qualifica previste dalla normativa dell'Unione (cfr. CGUE, sez. IV - 24/5/2007, C-43/06, Commissione Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Portogallo, punti 27 e 28, nonché sez. V, 21/2/2013, C-111/12, Ministero per i beni e le attività culturali, Ordine degli Ingegneri della Provincia di X contro Ordine degli Ingegneri di X e Provincia, contro Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di X , AM , Comune di X , Istituzione di Ricovero e di Educazione di X , Ordine degli Architetti della Provincia di X , nei confronti di X s.r.l., punti 43 e 44).

Come affermato ai punti 22, 23, 24 e 25 della sentenza 30/4/2014 citata, «tale considerazione è valida anche con riferimento alla direttiva 2005/36. Al riguardo, in primo luogo, va osservato che i termini di tale direttiva sono privi di ambiguità. Così, riguardo all'accesso alla professione d'architetto, l'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva prevede che gli Stati membri



riconoscano i titoli di formazione previsti all'allegato V, punto 5.7.1, della stessa direttiva, conferendo loro, per quanto concerne l'accesso alla professione d'architetto, lo stesso effetto che ai titoli da essi rilasciati. In forza dell'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2005/36, tali titoli devono essere rilasciati da organismi competenti e accompagnati, eventualmente, da certificati complementari. L'allegato V, punto 5.7.1, di tale direttiva enumera, per ciascuno Stato membro, i titoli di formazione, gli organismi abilitati a rilasciarli e i certificati complementari che permettono di ottenere l'accesso alla professione d'architetto. Detti titoli e certificati sono conformi alle condizioni minime di formazione di un architetto descritte dall'articolo 46 della suddetta direttiva.

L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 è completato dall'articolo 49 di detta direttiva. Deriva dall'articolo 49, paragrafo 1, della direttiva 2005/36 che gli Stati membri riconoscono i titoli contemplati all'allegato VI della direttiva, che sono stati rilasciati al termine di una formazione avviata entro l'anno accademico di riferimento che compare nel suddetto allegato, anche se tali titoli non rispondono ai requisiti minimi previsti all'articolo 46 della stessa direttiva. Riguardo all'accesso alla professione d'architetto, gli Stati membri sono tenuti ad attribuire a detti titoli lo stesso effetto che ai titoli da essi rilasciati.

Ne consegue che il sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto, per quanto riguarda la professione d'architetto, agli articoli 21, 46 e 49 della direttiva 2005/36, non lascia alcun margine discrezionale agli Stati membri. Quindi, il cittadino di uno Stato membro, in quanto sia titolare di uno dei titoli di formazione e dei certificati complementari che figurano al punto 5.7.1 dell'allegato V o all'allegato VI di detta direttiva, deve poter esercitare la professione d'architetto in un altro Stato membro senza che quest'ultimo possa



imporgli di ottenere o di dimostrare che ha ottenuto qualifiche professionali supplementari.

In secondo luogo, l'esclusione di ogni requisito complementare risultante dal punto 21 della presente sentenza si impone a maggior ragione, con riferimento alla detta direttiva, in quanto quest'ultima rafforza l'automaticità del riconoscimento dei titoli professionali, per quanto riguarda la professione d'architetto, rispetto alla direttiva 85/384. Infatti, quest'ultima direttiva prevedeva, al suo articolo 23, paragrafo 1, la possibilità che uno Stato membro imponesse condizioni di tirocinio complementari ai titolari di titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro anche qualora detti titoli beneficiassero del reciproco riconoscimento. La direttiva 2005/36 ha soppresso tale facoltà senza modificare, quanto al loro principio, le disposizioni relative al reciproco riconoscimento, disposizioni che sono state appunto oggetto della giurisprudenza citata al punto 21 della presente sentenza.».

Questa chiara lettura delle norme della direttiva recepite nell'accordo esclude, in riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, la necessità di adire nuovamente in rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia, per una nuova interpretazione delle norme disciplinanti il riconoscimento automatico dei titoli professionali.

2.5. Ugualmente deve escludersi il dubbio di legittimità costituzionale degli art. 31 e 54 del d.lgs. 206/2007.

Ribadito, invero, che l'applicazione della direttiva n.36/2005 consegue direttamente, anche in forza della precisazione contenuta al comma 3 dell'art. 2 dello stesso d.lgs, dal recepimento dell'accordo intervenuto tra Comunità e Svizzera, deve rilevarsi che il regime di riconoscimento automatico dei titoli di formazione è stato previsto per un limitato numero di professioni settoriali, tra cui gli architetti, sulla



base dell'avvenuta armonizzazione delle condizioni minime di formazione.

Sul punto, l'art. 31 del decreto riproduce ed è conforme al disposto dell'art. 21 della direttiva, come prima riportato e così pure l'art. 54 il cui testo ugualmente ricalca le norme convenzionali, legittimandosi ai sensi dell'art. 11 Cost. riguardo ai rapporti con la Svizzera.

A queste considerazioni, deve in ogni caso aggiungersi che la Corte costituzionale, investita più volte di questioni riferite alla portata e al significato del comma V dell'art. 33 della Costituzione e, dunque, alla necessità dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale (cfr. sent. n. 43/72, 111/73, 16/75, 174/80, 207/83), ha chiaramente affermato che l'articolo «lascia alla discrezionalità del legislatore ordinario la disciplina dell'esame di Stato; di guisa che il legislatore, sempreché le sue scelte non siano irragionevoli, può considerare altri esami equipollenti a quello per l'abilitazione all'esercizio professionale, come pure può unificare quest'ultimo con l'esame di Stato conclusivo del corso di studi» (così sentenza n. 26 del 1990).

In particolare, ha precisato che tale esame può anche essere unificato con quello conclusivo del corso degli studi, purché quest'ultimo soddisfi l'esigenza di un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico della attività professionale i cittadini possano giovare con fiducia.

Nella specie, dunque, per stabilire l'equipollenza dei titoli e delle qualifiche professionali, il percorso di qualificazione professionale estero è stato giudicato di pari livello, quanto al possesso di conoscenze e di esperienze, a quello ottenuto in Italia all'esito del superamento dell'esame di Stato, sicché deve escludersi un trattamento deteriore o



una discriminazione a danno di chi abbia svolto l'intero percorso formativo in Italia, attesa la diversità ontologica delle due situazioni disciplinate.

La pari opportunità di scelta del percorso formativo (espressione della libertà di circolazione di stabilimento), sganciata da requisiti limitativi per categorie di soggetti o sulla base della nazionalità, priva di sostanza il dubbio di costituzionalità della disciplina interna per violazione della parità di trattamento o di contrasto con il divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità: ogni cittadino europeo ha facoltà di scegliere il proprio percorso professionale e il luogo ove svolgerlo in applicazione dei principi della libertà di circolazione delle persone e di stabilimento di cui beneficiano anche coloro che acquisiscano la qualifica in Svizzera.

Infondata è, perciò e infine, anche la questione di costituzionalità per violazione dell'art. 9 Cost., presupponendo un giudizio di insufficienza del percorso professionale conseguito all'estero, laddove, come già detto ai punti precedenti, il riconoscimento automatico si fonda invece proprio sulla valutata armonizzazione delle condizioni minime di formazione.

3. Il ricorso è in definitiva respinto, con addebito di spese processuali all'Ordine ricorrente, in favore della resistente.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di X al



pagamento, in favore di MF , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Dispone, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 30/06/2003 n. 196, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 22 febbraio 2024.

Il Consigliere rel. est.

Patrizia Papa

Il Presidente

Felice Manna

